

AULA 'B'



19920.15

-6 OTT. 2015

Oggetto

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

[Redacted]

R.G.N. 30226/2010

Cron. 19920

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 17/06/2015
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30226-2010 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI C.F. [Redacted] in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA [Redacted] presso lo studio

degli avvocati [Redacted] e [Redacted]

che la rappresentano e difendono giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

C.F. [Redacted] elettivamente

2015

2789

domiciliato in ROMA, VIALE

presso lo studio dell'avvocato che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5141/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 28/12/2009 r.g.n. 209/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato per delega

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.6-28.12.2009, la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) nei confronti di _____, quale erede di _____, avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto il diritto del _____ alla fruizione delle prestazioni previdenziali dovute dalla Cassa in virtù dei periodi di contribuzione 1963 – 1998, con conseguente condanna al versamento di quanto dovuto in base ai redditi effettivamente percepiti.

La Corte territoriale ritenne che:

- andava riconosciuto valore di presunzione semplice, in ordine all'esercizio dell'attività professionale, alla perdurante iscrizione all'albo e al versamento del contributo minimo, non potendo addossarsi al contribuente le conseguenze di una reiterata e pluriennale omissione dell'esercizio da parte della Cassa del poterdovere di esercitare il controllo sull'effettività dell'iscrizione;
- doveva ritenersi rilevante, ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 21/86, qualsiasi attività professionale svolta continuativamente, senza previsione di alcuna esclusione in ordine alla territorialità della prestazione lavorativa o alla sua imponibilità fiscale in Italia, dovendo al riguardo ritenersi che le norme della predetta legge facenti riferimento alle dichiarazioni fiscali sono dirette esclusivamente a



determinare le modalità di calcolo della prestazione e del contributo dovuto e che pertanto, nel caso di reddito prodotto all'estero e non imponibile in Italia, possono essere oggetto, a tal fine, di sola applicazione analogica; né al riguardo, assumevano rilievo i parametri da utilizzare per la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione adottati dal Comitato dei delegati, non avendo il legislatore conferito a tale Comitato il potere di escludere l'imponibilità contributiva di particolari tipologie professionali, ma solo quello di determinare criteri con cui accertare se le stesse presentino il requisito della continuità.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

_____ quale unica erede di _____ ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la ricorrente svolge formalmente quattro motivi, ma quello rubricato come primo non costituisce un motivo di ricorso, essendo meramente diretto ad evidenziare l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 *bis* cpc; il che, nel caso di specie, non è dubitabile, per il rilievo assorbente che è stata sollevata anche la questione dell'applicazione del criterio di



territorialità nell'ambito del sistema previdenziale dei dottori commercialisti.

Con il primo motivo (indicato come secondo) la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni della legge n. 21/86, nonché vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto che il dettato legislativo impone di considerare reddito professionale esclusivamente quello fiscalmente rilevante, di porre a riferimento per l'imposizione dei contributi esclusivamente il reddito effettivamente dichiarato ai fini Iva e Irpef e di rapportare percentualmente tutti i trattamenti pensionistici erogati ai redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini fiscali.

Con il secondo motivo (indicato come terzo) la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni della legge, deduce che, una volta provato *per tabulas* e in base all'analisi normativa svolta con il precedente motivo, che l'attività effettuata dal professionista era inidonea ad essere considerata rilevante ai fini previdenziali, nessun altro onere probatorio poteva essere imposto alla Cassa, né in via diretta, né mediante presunzioni; non poteva inoltre ammettersi uno stravolgimento dei principi legali che governano il sistema previdenziale di riferimento neppure nell'ipotesi di una non corretta gestione amministrativa della posizione del singolo iscritto da parte dell'Ente previdenziale



Con il terzo motivo (indicato come quarto) la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione al caso di specie della normativa comunitaria disciplinate il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nei paesi UE e la violazione degli artt. 13 e ss del Regolamento CE n. 1408/71, deducendo che, in sede di giudizio d'appello, aveva invocato l'applicazione della normativa comunitaria rubricata (applicabile anche ai lavoratori autonomi per effetto delle modificazioni apportate dal regolamento CEE n. 1390/81), in relazione all'attività svolta dal _____ in paesi dell'Unione Europea o che, come la Svizzera, avevano fatto proprio il criterio della territorialità della prestazione lavorativa ai fini dell'applicazione della normativa previdenziale e lamentando che la sentenza impugnata aveva fatto solo riferimento a redditi prodotti all'estero o ad attività svolta a favore di sedi all'estero di varie società, senza chiarire cosa si dovesse intendere per "estero" e, in particolare, se a Paesi aderenti all'Unione Europea ovvero a Paesi extra UE, omettendo di motivare sul perché non avesse ritenuto di applicare la normativa comunitaria.

2. Osserva la Corte che è logicamente preliminare la disamina del terzo motivo di ricorso, posto che la questione a cui si riferisce, ove ne dovesse essere riscontrata la fondatezza nel senso prospettato dalla ricorrente, escluderebbe in radice l'applicabilità nel caso di specie della normativa italiana in tema di previdenza obbligatoria;



deve inoltre rilevarsi che la questione configura una mera difesa in diritto, svolta con riferimento alle allegazioni della controparte, come tale prospettabile già in sede d'appello.

Deve infatti considerarsi che, in base all'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il lavoratore *"è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro"* (comma 1) e, in particolare, che *"il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro"* (comma 2, lett. a)); il Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ha poi sostituito il predetto art. 13 del Regolamento n. 1408/71, prevedendo, fra l'altro, al comma 2, lett. b), che la persona che esercita un'attività non salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

7



Il successivo art. 14 *bis* prevede poi che la norma enunciata all'art. 13, paragrafo 2, lettera b), "è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità :

1. a) *La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;*

b) *se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibili , oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l'interessato per svolgere detto lavoro o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi .*

2. *La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro nel cui*



territorio risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 97.

3. La persona che esercita un'attività non salariata presso una impresa che ha sede nel territorio di uno Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede .

4. Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 e 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti".

Appare dunque evidente che la decisione sulla domanda svolta non poteva prescindere dalla previa individuazione del regime previdenziale applicabile alla fattispecie, se cioè quello italiano ovvero quello di altro Stato vincolato dalle ricordate disposizioni regolamentari dell'Unione Europea (nonché, eventualmente, delle



diverse scansioni temporali nelle quali l'uno o l'altro regime previdenziale fosse applicabile), individuazione che, a sua volta, implica la necessità di precisare, sulla base delle rituali allegazioni e documentazioni prodotte, le caratteristiche, i luoghi, le modalità e i tempi in cui si era svolta l'attività professionale del [redacted] a prescindere dalla diversa questione inerente alla sussistenza o meno a suo carico dell'obbligo di apertura della partita Iva; tale indagine è stata però svolta dalla Corte territoriale in termini del tutto insufficienti, stante la genericità (e sostanziale inconcludenza al suddetto specifico fine) dei rilievi di emergenze documentali *"in ordine all'attività svolta ... a favore di sedi all'estero di varie società"*, di *"reddito prodotto all'estero e non imponibile in Italia"* e dell'assenza, nell'art. 22, comma 1, legge n. 21/86, di un'esclusione in ordine alla territorialità della prestazione lavorativa.

Il motivo all'esame, nei termini testé prospettati, merita quindi accoglimento.

Per le ragioni già espresse, resta assorbita la disamina degli altri motivi.

3. In definitiva il terzo motivo di ricorso (indicato come quarto) merita accoglimento, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla doglianza accolta, con rinvio per nuovo esame al Giudice designato



in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese relative al presente giudizio di cassazione.


P. Q. M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso (indicato come quarto), dichiara assorbiti gli altri e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2015.


IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Paolo Stile)



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, ...6...GIT...2015

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

